SV

Statuti delle Compagnie del popolo della città di Firenze

e delle leghe del Contado, compilati da Tommaso da Gubbio.

RIV. 88

ARCHIVIO

STORICO ITALIANO

OSSIA

RACCOLTA DI OPERE E DOCUMENTI

FINORA INEDITI O DIVENUTI RARISSIMI

RISGUARDANTI

LA STORIA D'ITALIA

TOMO XV

FIRENZE

GIO. PIETRO VIEUSSEUX, DIRETTORE-EDITORE

Al suo Gabinetto Scientifico-Letterario

1851

ACCADEMIA DELLA CRUSCA
06 FEB 1985

IL PIÙ BEL FIOR NE COGLIE

III.

STATUTI DELLE COMPAGNIE DEL POPOLO DELLA CITTA' DI FIRENZE E DELLE LEGHE DEL CONTADO. *Estratti dagli Statuti del Capitano del popolo, compilati e tradotti in volgare nel* 1355 *dal giureconsulto Tommaso da Gubbio.* (Arch. delle Riformagioni di Firenze).

~~Rubrica XVI (1).~~ *Come i popolani si trovino e abbinsi in scritte.*

Ciascuno Gonfalonieri insieme cho' consiglieri e restrignetori suoi e uno notaio, il quale per li Priori e Gonfaloniere di giustitia debba essere eletto, o vero per esso Gonfaloniere, consiglieri e restrignitori, si debba avere di popolani de la città borghi e sobborghi de la sua Compagnia, cerchino diligentemente e in scritte riducano tutti e ciascuni popolani del popolo, o vero di popoli, e de le contrade, o vero di parte, o vero de le parti del popolo assegnato a la sua Compagnia, da settanta anni in giù e da quindici anni in su (2), scrivendo i nomi e pronomi d'essi: di nomi di quali, a le spese del Comune di Firenze, si faccino due libbri autentici di carte di pecora, di quali l'uno stea suggellato ne la camera del Comune di Firenze, col suggello di messere lo Executore e di signori Priori e Gonfaloniere, ma l'altro appo il Gonfaloniere e Priori. E che in esse Compagnie, o vero alcuna d'esse, essere, o vero ne' detti libri essere scritto, o vero posto, non possa nè debba, in alcuno modo o vero cagione, alcuno de' grandi de la città o vero contado di Firenze, nè forestiere, nè alcuno famiglio d'alcuno grande, il quale stea seco a pane e a vino. Nè alcuno Ghibellino excettato o vero vietato, essere o vero essere scritto in alcuna de le dette Compagnie; nè anche alcuno Ghibellino il quale paresse o vero fosse capo potente ne la parte Ghibellina, o vero del quale si potesse ragionevolemente avere sospetto; del quale per certo capo possente o vero sospetto i Gonfalonieri de le Compagnie possano provedere, sieno tenuti e debbano. E se alcuno contra la detta forma fosse posto o vero scritto, debba d'esse Compagnie e libri essere raso, e niuno beneficio o vero favore acquisti dinde. E da capo per lo detto Executore in livre dugento di denari fiorentini piccioli al Comune di Firenze sia condannato, se di sua volontà vi sarà stato scritto o vero posto, e averà giurato.

(1) Libro II, a carte 110 tergo.

(2) Questa età corrisponde a quelle delle milizie fiorentine del 1260, accennata dal Ricotti, e riferita dal codicetto Militare dato in fine del primo volume della sua Storia. (L. S.)

Rub. ~~XVII.~~ *Del novero de' pedoni i quali si debbano avere per ciascuna Compagnia.*

In ciascuna de le dette Compagnie si eleggano ordinarsi e sieno de' pedoni di ciascuna Compagnia almeno venti cum pavesi, venti cum balestra, venti cum lance, e venti cum mannaie aretine, di quali ciascuno se armi e acconcisi. E anche abbia una panziera o vero coretto, cum maniche di ferro, e corazze o vero lamiere, e cervelliera grossa o vero bacinetto elmo o vero gorgiera; i quali sieno eletti come a' Priori e Gonfaloniere parrà. Ma gli altri tutti de le dette Compagnie sieno armati e acconci come meglio e più convenevolmente poteranno, riguardata la conditione e la qualità d'essi. E che alcuna d'esse Compagnie abbia almeno quattro balestra a due piè, o vero lieva, o vero a torno. E predetti tutti sieno tenuti di giurare, e debbano seguitare il mandato del loro Gonfaloniere, e essi seguitino quando farà mestiere per la utilità et onore del popolo e del Comune di Firenze.

~~Rub. XVIII.~~ *Che le Compagnie seguitino i loro Gonfaloni.*

Tutti e ciascuni d'esse Compagnie, armati de le predette arme, andare, trarre e seguitare sieno tenuti e debbano il Gonfaloniere de la sua Compagnia, quando sonasse la campana di signori Priori e Gonfaloniere a stormo, per cagione d'al-

cuno romore il quale fosse ne la città, borghi o vero sobborghi, o vero quando si bandisse o vero si comandasse da parte di signori Priori dell'Arti e Gonfaloniere di Giustitia o vero di messere la Podestà e Capitano: e all'ora e luogo al quale sarà comandato loro o vero imposto. E se alcuno de' detti Gonfalonieri, consiglieri e restrignetori ed ottanta armati cum certe arme per ciascuna Compagnia, o vero qual vuoli altro de la Compagnia, non andarà, trarrà e seguiterà il Gonfalone e la Compagnia sua a' predetti tempi, o vero alcuno d'essi, sia condannato per lo Executore: ciò è il Gonfaloniere, in livre cinquecento di denari fiorentini piccioli; i Consiglieri o vero restrengitori, in livre dugento di denari fiorentini piccioli; e ciascuno de' detti ottanta, in livre cento di denari fiorentini piccioli; e ciascuno altro de la Compagnia, in livre cinquanta di denari fiorentini piccioli, per ciascuna volta per la quale alcuno di predetti altrementi averà fatto; e più e meno, a l'arbitrio di messere lo Executore, riguardata la qualità e la conditione de la persona. E che al tempo d'esso romore, o vero armata, i Gonfalonieri de le dette Compagnie mandino e faccino andare degli huomini d'esse Compagnie a le porti e postierle presso a la sua Compagnia, e anche ciascuno altro tempo il quale vedranno che bisogni; e esse tenere e guardare, sì che a niuno si manifesti la intrata o vero l'uscita per esse senza volontà e licentia di Signori Priori e Gonfaloniere, i quali saranno per lo tempo, o vero de le guardie d'esse porte o vero postierle. E che tutti de le Compagnie predette stieno armati a' detti tempi ne le contrade loro e luogo e luoghi convenevoli, e trarre e essere e stare alla difesa e guardia de la loro contrada e di ciascuni popolani de la Compagnia loro, sì che alcuna ingiuria personale o vero reale a' popolani de le Compagnie per alcuni grandi o vero altra persona in niuno modo si faccia.

~~Rub. XXXIII (1)~~ *D'avere la bottega per ciascuna Compagnia per tenere l'arme in essa.*

Ciascuna de le dette Compagnie abbi una bottegha in quello luogo, popolo, contrada, Compagnia, dove più parrà che

(1) Ibid., a car. 113 tergo.

si convenga al Gonfaloniere, consiglieri e restrignitori d'essa Compagnia; la quale non sia in casa d'alcuno grande: ne la quale bottega continuamente si abbino, tengansi e sieno per essa Compagnia almeno diece pavesi, diece mannaie aretine, diece lance, quattro balestra grosse, dieci elmi o vero cappelli di ferro, dipinti dell'arme d'essa Compagnia, diece graffi di ferro nell'aste lunghe, diece lumiere, panelli di sevo, almeno cento quattro scuri, e altre cose di qualunche generatione, bisognose a la detta Compagnia. Le quali arme, per certo, e cose, de la comune pecunia della Compagnia pe lo Camarlingo d'essa si debbano avere e comperare, sì che ad albitrio e volontà di Gonfalonieri le dette arme e cose possano e debbano operare per buono stato, fortificagione de le Compagnie e del popolo di Firenze. E che ciascuno Gonfaloniere e Camarlingo de le Compagnie predette sieno tenuti di fare dipignere l'arme de la detta Compagnia da lato de la via da ciascuna parte dell'intrata d'essa bottega, sì che tutti quelli d'essa Compagnia visibilmente e apertamente possano sapere la bottega predetta. E tutte queste tali botteghe stieno ciascuno di aperte. E sia raccomandata ciascuna de le dette botteghe ad alcuno artefice, il quale continuamente stea a la guardia d'essa per alcuno convenevole pregio, il quale debba essere ordinato a lui per lo Gonfaloniere, consiglieri e restrignetori d'essa. E tutte le predette cose poste nel presente capitolo, cum effetto si osservino, a pena di livre venticinque di denari fiorentini piccioli per ciascuno d'essi Gonfalonieri e Camarlinghi: e nientemeno le predette cose servare e fare sieno tenuti: la quale pena il detto messere Executore riscuota da ciascuno non servante, et esso Executore per suo movimento (1) sopra le predette cose cerchi, e de la detta pena condanni chi contrafà. E che di tutte l'arme de le Compagnie le quali averanno i Gonfalonieri per lo Comune di Firenze, si faccia il registro appo lo executore degli ordinamenti de la giustitia. E ciascuno notaio e Gonfaloniere de le Compagnie rassegni in scritte esse a lo executore, e faccia scrivere esse nel detto registro. E ciascuno Gonfaloniere di Compagnie sia tenuto di rassegnare l'arme de la Compagnia al Gonfaloniere successore suo; e se no le rassegnarà, sia costretto per lo Executore a restitutione o vero menda d'esse.

(1) Cioè: *di proprio moto*, senza impulso di accusatore. (F. P.)

% Capr. 39. Rubrica

~~Rub. XXXIX.~~ *Di non dipigniare ne l'arme de la Compagnia se no l'arme de la Compagnia e de lo re Karlo.* (in tondo)

% Capr. 39

Niuno de le dette Compagnie possa o vero a lui sia lecito dipignere o vero fare dipignere, in alcuno pavese, scudo, targia, elmo, cappello di ferro, bacinetto o vero cervelliera, nel quale o vero la quale sieno l'arme de la sua Compagnia, alcune arme, se non solamente l'arme d'essa Compagnia e de re Karlo, sotto pena di livre diece di denari fiorentini piccioli per ciascuno che contrafà e per ciascuna d'esse arme; ne la qual pena il detto Executore sia tenuto di condannare quelli che contrafà, e costrignere essi a pagare al Comune di Firenze di fatto, rimosse exceptione e dilatione. E che ciascuna de le dette Compagnie abbia pavese, scudo o vero targia de l'arme de la Compagnia sua senza altre dipinture o vero arme, excetto che quelle de lo re Karlo, sicondo la facoltà di ciascuno; a pena di soldi cento di denari fiorentini piccioli per ciascuno; la qual pena il detto Executore di fatto senza condennagione pervenire e pagare facci al Camarlingo de la sua Compagnia, a volontà del Gonfaloniere de la Compagnia, de la qual fosseno quelli che non avesseno l'arme predette.

% Capr. 40. Rubrica

~~Rub. XL (1).~~ *D'avere uno notaio per Gonfaloniere a scrivere i fatti de la Compagnia.* (in tondo)

% Capr. 40

I Gonfalonieri de le dette Compagnie nel principio de l'officio loro abbino e avere debbano uno buono et experto notaio, il quale sia tenuto e debba scrivere quelle cose le quali occorreranno di essere scritte per li fatti de le dette Compagnie, e quelle cose le quali essi proposti comanderanno. E che i detti Gonfalonieri abbino per loro salario ciascheduno di loro dal Comune di Firenze, per loro salario di quattro mesi del tempo del loro officio, livre quattordici di denari fiorentini piccioli. E il detto notaio abbia e avere debba per suo salario di detti quattro mesi dal Comune di Firenze livre tredici soldi sei e denari otto di denari fiorentini piccioli. E anche

(1) Ibid., a car. 114 tergo.

abbino i detti Gonfalonieri due messi per le richieste e l'altre cose le quali intorno al detto officio del Gonfalonierato faranno bisogno di fare, di quali ciascuno abbia dal Comune predetto ciascuni mesi livre quattro di denari fiorentini piccioli; e niente più o vero altrimenti il detto notaio o vero messi possano dimandare o vero ricevere dal decto Comune o vero Gonfaloniere di Compagnia o vero da alcuno di loro per cagione del detto loro officio. A' quali Gonfalonieri, notari e messi i Camarlinghi de la camera del Comune già detto, de la pecunia d'esso Comune deno e paghino i salari sopra detti. E che i detti notari e messi sieno eletti e debbano essere eletti per li Gonfalonieri de le Compagnie del popolo detto dinanzi.